

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

Provincia di Udine

RELAZIONE E NOTA
INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2016

PREMESSA

Il tema del consolidamento dei conti pubblici è uno degli aspetti innovativi affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione; in particolare questo argomento è stato affrontato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L. 196/2009 e D.Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

Il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi prevede che: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati".

Il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto l'art. 147 – quater del TUEL, disponendo che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica".

Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è obbligatorio per il Comune di Gemona del Friuli dall'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016, stante il rinvio adottato con deliberazione consiliare n. 34/2016.

Il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati e riferito alla data di chiusura del 31 dicembre 2016.

Il bilancio consolidato è quindi un documento contabile che mette in evidenza la situazione economico-patrimoniale del "Gruppo Amministrazione Pubblica" costituito nello specifico dal Comune di Gemona del Friuli e dai suoi organismi e società partecipate, redatto ai sensi del titolo V del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e del relativo principio contabile di cui all'allegato 4/4.

Il Consolidato è una rielaborazione dei dati dei bilanci dei singoli organismi attraverso la quale vengono rielaborati e rettificati i bilanci dei singoli enti/organismi/società rientranti nel perimetro del bilancio consolidato.

Nel presente documento sono pertanto analizzati i seguenti aspetti:

1. Struttura e contenuto del bilancio;
2. Definizione dell'area di consolidamento;
3. Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare;
4. Metodo di consolidamento del bilancio;
5. Partite infragruppo: rettifiche e elisioni.

1. Struttura e contenuto del Bilancio

Il Bilancio Consolidato è composto dai seguenti documenti contabili:

- Stato Patrimoniale consolidato
- Conto Economico consolidato
- Relazione della gestione che comprende la nota integrativa

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico consolidati integrano i tradizionali documenti contabili e non si sostituiscono ad essi: il primo mostra la situazione patrimoniale attiva e passiva del Gruppo; il secondo, invece, ne evidenzia l'andamento economico d'esercizio. Tali documenti vengono redatti secondo lo schema del bilancio consolidato vigente (allegato 11 al D.Lgs. 118/2011).

2. Definizione dell'area di consolidamento

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre preliminarmente individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo Amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel Bilancio Consolidato.

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di consolidamento sono enunciate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regione e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- Totale dell'attivo;
- Patrimonio netto;
- Totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente."

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 19 dicembre 2016, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato.

In fase di elaborazione del bilancio consolidato, è stato verificato che il perimetro di consolidamento individuato con delibera di Giunta Comunale n. 216/2016 è rimasto invariato, anche alla luce dei valori indicati nei bilanci 2016 e utilizzati quali parametri per l'irrilevanza. Si segnala tuttavia che la quota detenuta dal Comune di Gemona del Friuli in Cafc Spa al 31.12.2016 è scesa al 2,41% (anziché 2,53% detenuta al 31.12.2015).

Per completezza d'informazione va rilevato che il D.M. 18 maggio 2017 ha modificato il principio contabile relativo al bilancio consolidato, specificando ed integrando le definizioni relative agli organismi partecipati e la metodologia di consolidamento: tali modifiche saranno applicabili dal 2018 con riferimento all'esercizio 2017.

Gli Enti, le aziende e le società partecipate dal Comune di Gemona del Friuli che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" e quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento sono i seguenti:

Elenco Enti/Società ricompresi nel Gruppo "Comune di Gemona del Friuli" per il bilancio consolidato					
Ente/Società	Quota Comune di Gemona del Friuli	Descrizione	Riferimenti	Classificazione	Note
A&T 2000 Spa	1,47%	Società a capitale interamente pubblico operante nell'ambito della raccolta , recupero, trasporto, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti	Art. 11-quinquies, comma 3, del D.Lgs. 118/2011	Società partecipata	Applicazione principio 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011

CAFC Spa	2,41%	Società a capitale interamente pubblico operante nel servizio idrico integrato	Art. 11-quinquies, comma 3, del D.Lgs. 118/2011	Società partecipata	Applicazione principio 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011
Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (C.I.P.A.F.)	20%	Ente pubblico economico a capitale misto che opera per promuovere la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria.	L.R. n. 3/1999	Altra partecipazione	Il consorzio non è affidatario di pubblico servizio e non rientra nelle fattispecie previste ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011
Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli Società Consortile a R.L. - in liquidazione	2,38%	Società consortile		Altra partecipazione	Il consorzio non è affidatario di pubblico servizio; è in liquidazione e irrilevante ai fini del consolidamento consolidamento (par. 3.1 del principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011)
Esco Friuli Venezia Giulia S.R.L. - in liquidazione	0,20%	Società a responsabilità limitata - partecipata indiretta -		Altra partecipazione	Società partecipata indirettamente, non affidataria di pubblico servizio e in liquidazione e irrilevante in quanto partecipazione inferiore a 1%
Friulab S.R.L.	1,86%	Società a responsabilità limitata - partecipata indiretta - operante nel campo delle analisi merceologiche, chimico fisiche, biologiche, microbiologiche e tossicologiche		Altra partecipazione	Società partecipata indirettamente, non affidataria di pubblico servizio
Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.P.A. - in liquidazione	0,05%	Società per azioni operante, nell'interesse della Regione e degli altri soci pubblici, nell'ambito della gestione, alienazione, realizzazione e manutenzione di beni immobili della Regione e		Altra partecipazione	Società in liquidazione non affidataria di pubblico servizio e irrilevante ai fini del consolidamento (par. 3.1 del principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011)

		degli altri soci pubblici			
Open Leader Soc. Consortile a R.L.	2,01%	Società consortile a capitale misto operante nel campo della promozione di attività nei settori agricolo, turistico, artigianale e delle attività produttive in genere		Altra partecipazione	Società non affidataria di pubblico servizio e irrilevante ai fini del consolidamento (par. 3.1 del principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011)

Elenco Enti/Società ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo "Comune di Gemona del Friuli"					
Ente/Società	Quota Comune di Gemona del Friuli	Descrizione	Riferimenti	Classificazione	Metodo di consolidamento
A&T 2000 Spa	1,47%	Società a capitale interamente pubblico operante nell'ambito della raccolta, recupero, trasporto, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti	Art. 11-quinquies, comma 3, del D.Lgs. 118/2011	Società partecipata	Proporzionale
CAFC Spa	2,41%	Società a capitale interamente pubblico operante nel servizio idrico integrato	Art. 11-quinquies, comma 3, del D.Lgs. 118/2011	Società partecipata	Proporzionale

Con proprie note prot. 2088 e 2089 del 01.02.2017, il Comune di Gemona del Friuli ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale n. 216/2016 alle società ricomprese nel perimetro di consolidamento, invitandole ad inviare al Comune "entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro e non oltre il 31/07/2017:

- Il bilancio al 31/12/2016 approvato dall'assemblea dei soci, comprensivo degli allegati (nota: per gli organismi partecipati che non seguono l'anno solare, è richiesta la predisposizione di un bilancio intermedio al 31.12.2016);

- *Prospetto concernente le operazioni infragruppo*".

Le società hanno trasmesso il Bilancio Consolidato d'esercizio al 31/12/2016.

3. Uniformità dei bilanci da consolidare

Il principio prevede che nei casi in cui i criteri di valutazione nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, pur se corretti, gli stessi debbano essere uniformati apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

Lo stesso principio sottolinea che è accettabile derogare l'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al Bilancio Consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

A tal fine devono essere verificate le condizioni di uniformità temporale, formale e sostanziale.

In particolare, con riferimento all'uniformità temporale, si procede a verificare che i bilanci siano riferiti al medesimo esercizio e tutti coincidenti con l'anno solare.

L'uniformità formale si ottiene previa riclassificazione dei bilanci approvati dalle singole partecipate secondo lo schema del bilancio consolidato vigente (allegato 11 al D.Lgs. 118/2011).

Gli enti locali devono raccordare tra di loro classificazioni e strutture di bilancio diverse, che caratterizzano, da una parte, il sistema contabile delle amministrazioni locali e, dall'altra parte, il sistema contabile delle imprese.

L'uniformità sostanziale è garantita attraverso le scritture contabili di rettifica.

4. Metodo di consolidamento dei bilanci

Il metodo di consolidamento determina le modalità con cui gli elementi economici e patrimoniali di ogni singolo organismo vengono integrati per redigere il Bilancio Consolidato.

Viste le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 i bilanci dell'ente e dei componenti del gruppo amministrazione pubblica sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo due possibili modalità:

- Per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. Metodo integrale);
- Per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. Metodo proporzionale).

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l'ente esercita un ruolo di controllo e/o di capogruppo (es. partecipate al 100%).

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo.

Il Comune di Gemona del Friuli non detiene partecipazioni al 100% e nell'area di consolidamento sono state quindi inserite le seguenti società, per il cui consolidamento dei relativi bilanci 2016 è stato utilizzato il metodo proporzionale con le relative percentuali detenute al 31.12.2016:

Società	Quota di consolidamento
CAFC spa	2,41 %
A&T 2000 Spa	1,47 %

L'operazione di consolidamento con il metodo proporzionale ha determinato i valori aggregati del conto economico e dello stato patrimoniale, sui quali successivamente sono state compiute tutte le operazioni di elisione e rettifica.

5. Partite infragruppo

Il Bilancio Consolidato rappresenta il "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Gemona del Friuli come se fosse un'unica unità economica.

Il bilancio consolidato deve includere unicamente le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Pertanto le operazioni che intercorrono tra l'ente locale e le sue partecipate, ovvero tra le partecipate stesse, devono essere eliminate perché rappresentano solamente un trasferimento di risorse interno al gruppo. Procedere con la mera aggregazione dei dati contenuti nei bilanci di tutte le realtà da consolidare non sarebbe in grado di esprimere correttamente il risultato del gruppo nel suo complesso in quanto, se non venisse effettuata l'eliminazione delle operazioni infragruppo, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente maggiorati.

La prima operazione da compiere riguarda la riconciliazione delle partite infragruppo al fine di accertare l'equivalenza tra i saldi contabili dell'ente controllante e quelli delle partecipate. Gli eventuali disallineamenti che potrebbero presentarsi possono dipendere da partite reciproche di importo non equivalente (dovute ad errori di contabilizzazione, a partite viaggianti o in transito, a difformità di contabilizzazione, all'applicazione di criteri di valutazione differenti) oppure gli importi delle medesime operazioni possono non essere reciproci (operazioni che implicano una natura contabile diversa a seconda dell'entità che la imputa a bilancio). Questi disallineamenti danno luogo a scritture di rettifica di preconsolidamento.

Dopo aver provveduto ad effettuare la riconciliazione delle partite infragruppo e le conseguenti rettifiche di preconsolidamento, si procede all'eliminazione e l'elisione dei saldi reciproci derivanti dalle operazioni infragruppo (saldi reciproci tra capogruppo e partecipate e tra le singole partecipate oggetto di consolidamento).

In generale, le operazioni che devono essere oggetto di eliminazione sono rinvenibili nei debiti e crediti e nei costi e ricavi derivanti dalle relazioni che gli organismi all'interno del gruppo hanno instaurato tra loro.

L'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 individua inoltre i seguenti particolari interventi di elisione:

- L'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- L'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;

- L'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e delle plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Al fine di procedere all'eliminazione delle partite infragruppo, il Comune di Gemona del Friuli ha quindi richiesto alle società oggetto di consolidamento la rilevazione delle operazioni infragruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini delle rettifiche contabili è stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni riscontrate nella contabilità del Comune e nei dati trasmessi dalle società partecipate.

Sono state quindi effettuati tre tipi di rettifiche:

- Le rettifiche di preconsolidamento per allineare i bilanci delle partecipate alle risultanze del Comune;
- Le elisioni delle partite reciproche derivanti dalle relazioni tra gli organismi del gruppo;
- L'eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto delle partecipate.

Si riportano di seguito le elisioni e le rettifiche operate:

a) Rettifiche di preconsolidamento:

- Rettifica delle scritture del Comune di Gemona del Friuli per allinearle alle scritture di Cafc per quanto riguarda le fatture da emettere di Cafc nei confronti del Comune per € 6.026.=, in quanto il principio di competenza economica risulta prevalente: incremento della voce "Prestazione di servizi" del Conto economico per € 6.026,00 e contestuale incremento della voce "Debiti verso fornitori" del Passivo dello Stato Patrimoniale per € 6.026,00.

b) Elisioni sul Conto Economico:

- Eliminazione del rapporto infragruppo derivante dai costi registrati dal Comune di Gemona del Friuli a favore della società Cafc Spa per oneri per "prestazioni di servizi" pari a € 25.810,00, che rapportato alla quota di partecipazione del 2,41% diventa € 622,00 e storno dei relativi "ricavi e proventi da prestazioni di servizi" di Cafc, pari a € 25.810,00, che rapportato alla quota di partecipazione diventa € 622,00;
- Eliminazione del rapporto infragruppo derivante dai costi registrati dal Comune di Gemona del Friuli a favore della società Cafc Spa per oneri per "prestazioni di servizi" pari a € 35.204,00, che rapportato alla quota di partecipazione del 2,41% diventa € 848,00 e storno dei relativi ad "altri ricavi e proventi diversi" di Cafc pari a € 35.204,00, che rapportato alla quota di partecipazione diventa € 848,00;
- Eliminazione del rapporto infragruppo derivante dai costi registrati dal Comune di Gemona del Friuli a favore della società A&T2000 Spa per oneri per "prestazioni di servizi" pari a € 891.323,00, che rapportato alla quota di partecipazione del 1,47% diventa € 13.102,00 e storno dei relativi "ricavi dalla vendita di servizi" di A&T2000 Spa, pari a € 891.323,00, che rapportato alla quota di partecipazione diventa € 13.102,00;
- Eliminazione del rapporto infragruppo derivante dai costi registrati da A&T2000 Spa a favore della società Cafc Spa per oneri per "prestazioni di servizi" pari a € 5.055,00, che

rapportato alla quota di partecipazione del 1,47% diventa € 74,00 e storno dei relativi "ricavi dalla vendita di servizi" di Cafc Spa, pari a € 5.021,00, che rapportato alla quota di partecipazione diventa € 74,00

c) Elisioni sullo Stato Patrimoniale:

- Eliminazione del rapporto infragruppo derivante dai debiti registrati dal Comune di Gemona del Friuli nei confronti della società Cafc Spa per "debiti verso fornitori" pari a € 29.852,00, che rapportato alla quota di partecipazione del 2,41% diventa € 719,00 e storno dei relativi "crediti verso clienti e utenti" di Cafc Spa, pari a € 29.852,00, che rapportato alla quota di partecipazione diventa € 719,00;
- Eliminazione del rapporto infragruppo derivante dai debiti registrati dal Comune di Gemona del Friuli nei confronti della società A&T2000 Spa per "debiti verso fornitori" pari a € 149.983,00, che rapportato alla quota di partecipazione del 1,47% diventa € 2.205,00 e storno dei relativi "crediti verso clienti e utenti" di A&T2000 Spa, pari a € 149.983,00, che rapportato alla quota di partecipazione diventa € 2.205,00;
- Eliminazione del rapporto infragruppo derivante dai crediti registrati dal Comune di Gemona del Friuli nei confronti della società A&T2000 Spa per "crediti verso altri soggetti" pari a € 8.577,00, che rapportato alla quota di partecipazione del 1,47% diventa € 126,00 e storno dei relativi "altri debiti" di A&T2000 Spa, pari a € 8.577,00, che rapportato alla quota di partecipazione diventa € 126,00;
- Eliminazione del rapporto infragruppo derivante dai debiti registrati da A&T 2000 Spa nei confronti della società Cafc Spa per "altri debiti" pari a € 5.021,00, che rapportato alla quota di partecipazione del 1,47% diventa € 74,00 e storno dei relativi "crediti verso clienti e utenti" di Cafc Spa, pari a € 5.021,00, che rapportato alla quota di partecipazione diventa € 74,00;

d) Elisione patrimonio sociale:

- Eliminazione nell'attivo patrimoniale delle partecipazioni detenute dal Comune capogruppo nelle società consolidate per un importo complessivo pari ad € 997.508.= ed eliminazione del patrimonio netto delle partecipate per € 1.926.584; le differenze da consolidamento sono state inserite nella riserva da consolidamento nel passivo dello Stato Patrimoniale per € 929.076.

Poiché il consolidamento è stato effettuato utilizzando il criterio proporzionale, lo stesso non prevede che venga evidenziata la quota di patrimonio netto di terzi.

CONCLUSIONI

L'operazione di consolidamento ha portato ai seguenti risultati finali economici patrimoniali:

- Perdita dell'esercizio 2016: **€ 2.452.529,00**
- Totale patrimonio netto al 31/12/2016: **€ 31.986.870,00**

In merito al risultato finale risultano opportune alcune considerazioni:

- 1) La perdita proviene dal risultato economico del Comune di Gemona del Friuli per l'anno 2016 che ammonta a € -2.637.577,00 (dovuto principalmente ai meccanismi previsti dalla nuova contabilità armonizzata, quali il Fondo Pluriennale Vincolato);

- 2) Le società entrate nell'attività di consolidamento hanno chiuso l'esercizio 2016 con un utile;
- 3) Il consolidamento delle società partecipate Cafc Spa e A&T 2000 Spa - in utile nel 2016 - con il Comune di Gemona del Friuli - in perdita nel 2016 - ha quindi evidenziato a livello di gruppo una riduzione della perdita registrata dal Comune di Gemona del Friuli.